

**SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INDETTA CON LA
DELIBERA N. 149/20/CONS, COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA
DELIBERA N. 163/20/CONS**

Nel presente documento si riporta una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 149/20/CONS del 7 aprile 2020, come integrata dalla delibera n. 163/20/CONS del 23 aprile 2020. Ciò, con particolare riferimento al testo e alle domande contenute nel documento di consultazione di cui all'Allegato B alla suddetta delibera, con le relative modifiche ed integrazioni apportate.

Tale consultazione ha riguardato le richieste di proroga della durata di diritti d'uso in banda 900 MHz di Iliad Italia S.p.A. e in banda 2100 MHz di TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e WIND TRE S.p.A. e le connesse condizioni regolamentari, come meglio descritte nel testo della consultazione stessa.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato nell'allegato al presente documento.

L'analisi dei contributi ricevuti ha evidenziato una generale condivisione degli orientamenti esposti dall'Autorità nel documento di consultazione, di favore alla concessione delle proroghe richieste in un quadro di circoscritte e proporzionate misure regolamentari associate. Scontato il fatto che i rispondenti direttamente interessati alle proprie proroghe hanno manifestato un naturale favore all'autorizzazione delle stesse, esprimendo alcune posizioni tendenti a limitare gli oneri di alcune delle misure associate, gli altri rispondenti, pur in generale non opponendosi alla concessione delle proroghe, hanno comunque formulato una serie di osservazioni in merito ai singoli aspetti del procedimento e al contesto in cui esso si inserisce, alcuni lamentando delle criticità nello scenario di mercato che, a loro parere, potrebbero acuirsi a seguito delle proroghe stesse.

Nel corso della consultazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha indirizzato al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità la segnalazione AS1669 del 27 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenente alcune considerazioni in merito agli effetti sulla concorrenza nei mercati delle comunicazioni mobili determinati dall'istituto della proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche") e alla necessità di conseguire un'allocazione delle frequenze per le



telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga in un'ottica di lungo periodo che permetta di raggiungere obiettivi di efficienza, non discriminazione e concorrenza, favorendo altresì lo sviluppo infrastrutturale degli operatori mobili. Tale segnalazione, richiamata anche da alcuni soggetti rispondenti, è riportata nel Bollettino settimanale AGCM n. 23 dell'8 giugno 2020, pubblicato sul relativo sito.

Si riporta nel seguito la sintesi dettagliata dei contributi ricevuti, seguendo l'ordine dei singoli quesiti proposti.

1) Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni in merito agli aspetti generali trattati nella presente sezione introduttiva? (quesito 1.1)

1. La maggior parte dei rispondenti ha esplicitamente condiviso il quadro generale delineato dall'Autorità con riferimento al contesto, nazionale e internazionale, relativo all'allocazione e all'utilizzo delle bande di frequenza interessate dal provvedimento in discussione. Sono state formulate alcune integrazioni, osservazioni e proposte, volte prevalentemente a delineare lo scenario di mercato e ad affrontarne determinate criticità che alcuni rispondenti ritengono presenti.
2. Alcuni rispondenti, nel commentare l'attuale distribuzione delle frequenze in Italia, hanno evidenziato come la quantità di spettro attualmente a disposizione dei diversi operatori nelle varie bande risulti, a loro parere, sbilanciata.
3. In particolare, secondo un soggetto, esiste una forte concentrazione delle risorse nella porzione di spettro inferiore a 1 GHz e in quella intermedia, autorizzate per l'erogazione di servizi mobili. Ciò assume ulteriore rilevanza considerato che l'intero bacino di frequenze attualmente in dotazione agli MNO potrà essere utilizzato per realizzare i servizi 5G nei prossimi anni.
4. Similmente, un altro rispondente, ha lamentato uno scenario di mercato che presenta a proprio avviso forti disparità nella dotazione spettrale fra i diversi operatori, non solo nelle bande di frequenza intermedie (ovverosia quelle tra 3 GHz e 6 GHz), ma soprattutto nella cosiddetta *low band* (frequenze inferiori a 3 GHz), fra cui quelle oggetto della consultazione pubblica. A tale riguardo, un rispondente auspica che l'intervento dell'Autorità possa continuare a garantire la presenza di un *level playing field*, di un mercato sostenibile per le imprese privo di asimmetrie, e favorire conseguentemente il dispiegamento di investimenti e la concorrenza nel mercato a favore dei consumatori.
5. Un rispondente, nel ritenere esaustive le informazioni riportate dall'Autorità nella sezione introduttiva, ha segnalato che la Decisione di esecuzione (UE) 2020/667



della Commissione del 6 maggio 2020 che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz, indicata dall'Autorità come in corso di adozione, è stata infine pubblicata in data 19 maggio u.s..

6. Un rispondente ha evidenziato come, nonostante nel recente passato sia stato oggetto di forti discussioni e contestazioni, l'istituto della proroga è previsto dal Codice vigente delle Comunicazioni Elettroniche e confermato anche dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Secondo il rispondente, la proroga rappresenta uno strumento concesso dal regolatore per consentire agli operatori da un lato di valorizzare e ammortizzare gli investimenti già effettuati in un mercato tipicamente *capex intensive* e dall'altro di poter pianificare con maggiore certezza gli investimenti su una prospettiva di medio-lungo termine, in un mercato caratterizzato da repentini e onerosi sviluppi tecnologici. In virtù della proroga e del principio di neutralità tecnologica, gli operatori possono quindi focalizzarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie e sull'offerta di servizi innovativi.
7. È stato sottolineato inoltre come la pregressa gestione regolamentare dello spettro abbia visto quasi sempre accogliere le istanze di proroga, anche a fronte di previsioni di importanti discontinuità tecnologiche e di mercato in ottica di tutelare la continuità e ottimizzazione del servizio agli utenti finali. Il rispondente ha tuttavia osservato come le licenze in banda 900 MHz e 2100 MHz siano state già oggetto, a proprio avviso, di reiterate proroghe, peraltro con condizioni economiche di fatto ritenute discriminatorie rispetto agli operatori beneficiari della proroga su altre bande, nella misura in cui alcune proroghe delle licenze UMTS e GSM sono avvenute, a parere del rispondente, a titolo gratuito. In tale contesto il rispondente ha anche richiamato le segnalazioni di AGCM AS1493, AS1544 e AS1669 sulle criticità concorrenziali legate alla prassi dei rinnovi dei regimi delle licenze.
8. Il medesimo soggetto ha ritenuto opportuno integrare il quadro tecnologico rappresentato dall'Autorità ripercorrendo i lavori svolti e in atto in ambito internazionale, in particolare da parte di RSPG e CEPT, che interessano le bande di frequenza in esame. Da questi, secondo il rispondente, emerge uno scenario tecnologico e di mercato articolato in termini di utilizzi, che impatta sulle politiche di gestione dello spettro ed è caratterizzato dall'emergere del 5G e delle applicazioni IoT.
9. In tale ambito, è stata segnalata l'importanza delle frequenze oggetto del presente provvedimento per lo sviluppo dei cosiddetti "*smart-environment*" (*smart-metering, smart-home, smart-cities, etc.*). In particolare, la banda dei 900 MHz si



caratterizza per un'alta penetrabilità delle superfici mentre la banda dei 2100 MHz presenta *performance* ideali di compromesso tra copertura e capacità. Pertanto, le due porzioni di spettro costituiscono, singolarmente e ancora di più nell'insieme, risorse ritenute altamente strategiche per questo genere di applicazioni. Con riferimento, in particolare, allo scenario di utilizzo della banda dei 2100 MHz, è stato anche aggiunto come questa sia potenzialmente di interesse anche per gli operatori FWA, dal momento che si integrerebbe facilmente in una rete che opera nella banda 3.5 GHz, estendendone la copertura. La banda 2100 MHz presenterebbe, in particolare, ottime capacità di copertura di aree densamente urbanizzate.

10. In merito allo sviluppo di *smart applications* in ambito pubblico e privato, inoltre, un rispondente ritiene che la domanda sia ancora poco standardizzabile e che non sia stata espressa dal mercato una capacità di innovazione di sistema. In tale contesto il rispondente osserva come oggi, a suo parere, la platea dei soggetti che si candidano a questo ruolo sia più estesa di quella dei soli operatori mobili e ritiene auspicabile il coinvolgimento di tutti. A tale scopo, ritiene che le condizioni di assegnazione dello spettro rappresentino uno degli elementi più importanti.
11. Alla luce dello scenario tecnologico e di mercato rappresentato, un rispondente ritiene dunque che, in vista delle grandi innovazioni e degli sviluppi che riguardano anche il mondo del cd. "*smart environment*", l'azione del regolatore dovrebbe combinare le logiche tradizionali di impegno nell'uso dello spettro, basate sull'ammontare degli investimenti, il numero di impianti realizzati e le aree coperte, con la richiesta di effettivi e misurabili riscontri sull'azione svolta per la valorizzazione della risorsa scarsa su questi nuovi mercati e con tutti i soggetti disponibili. In mancanza di questo, ritiene che l'unico risultato che si potrà ottenere sarà quello di dare un "*burst*" allo sviluppo in Italia di reti 5G, a beneficio di pochi soggetti già detentori di molteplici e sinergiche risorse frequenziali, utilizzabili a questo scopo, ma non allo sviluppo di servizi, applicazioni, nuovi mercati e opportunità per il sistema produttivo, amministrativo e sociale.
12. Un rispondente ha segnalato, quale tema rilevante del contesto in cui si inserisce il procedimento, il protrarsi della contrazione del mercato radiomobile. Questa comporterebbe una crescente difficoltà per gli operatori mobili infrastrutturati che utilizzano le frequenze sostenendone gli oneri, sia in termini di contributi annuali sia in termini di investimenti da effettuare. A tale riguardo il rispondente ha richiamato il rapporto Asstel 2019 che ha rilevato nel 2018 quasi 9 miliardi spesi dagli operatori tra infrastrutture e frequenze (la cifra più alta degli ultimi 10 anni)



a fronte di un calo dei ricavi dell'offerta del mobile dovuto ad una progressiva riduzione delle tariffe.

13. Un soggetto ha sollevato la questione dei limiti di campo elettromagnetico vigenti in Italia. A tale proposito, citando le “Linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)”, dell'ICNIRP, tra l'altro recentemente aggiornate, è stata evidenziata l'importanza di un adeguamento della normativa nazionale a quella internazionale. Questo consentirebbe di garantire agli operatori di poter dispiegare con maggior efficacia le proprie reti e al contempo garantirebbe il livello adeguato di radioprotezione per la popolazione. Il rispondente ha evidenziato in particolare che, a livello UE, l'Italia continua ad avere i limiti più restrittivi.

2) Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz dell'operatore Iliad Italia in scadenza al 31 dicembre 2021 e alle relative condizioni? (quesito 2.1).
--

14. I rispondenti, richiamando in particolare il principio di non discriminazione in relazione ad analoghi procedimenti, pur formulando alcune osservazioni, hanno manifestato un generale consenso per la concessione della proroga all'operatore Iliad Italia in banda 900 MHz e per le relative condizioni.
15. In particolare, un rispondente, richiamando quanto previsto dall'art 25, comma 6, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche in merito all'omogeneità dei regimi autorizzatori, ha evidenziato come l'orientamento manifestato dall'Autorità punti, a proprio avviso, ad evitare trattamenti discriminatori tra i soggetti a cui è stata già riconosciuta la proroga e l'operatore Iliad Italia nella medesima banda. Pertanto, una volta verificata positivamente la congruità del piano tecnico finanziario, esso ritiene che non vi siano ulteriori motivazioni atte a giustificare un diniego della proroga richiesta.
16. Un rispondente, nel concordare con la concessione della proroga, ha sottolineato l'importanza della verifica del rispetto dei parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione, degli obblighi di copertura e dei piani di sviluppo della rete forniti dal richiedente Iliad Italia al Ministero dello sviluppo economico. A tale proposito, il rispondente richiede al Ministero e all'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di voler periodicamente verificare (ad esempio nei Piani annuali di copertura e utilizzo previsti dalla regolamentazione in caso di



proroga delle frequenze) la sostenibilità degli investimenti effettuati dall'operatore per la realizzazione della copertura mediante proprie infrastrutture e, soprattutto, le modalità concrete di utilizzo dei diritti d'uso oggetto di rinnovo. Ciò, al fine di assicurare la coerenza con i principi dell'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio previsti dal nostro ordinamento (artt. 14 e ss. CCE).

17. Similmente, un rispondente ritiene che la valutazione dell'istanza di proroga dei diritti d'uso in banda 900 MHz presentata da Iliad Italia non possa prescindere dal livello di utilizzo che la stessa ha realizzato in questi anni.
18. Secondo un soggetto, la concessione della proroga a Iliad Italia appare guidata più che da una valutazione fattuale di continuità nell'uso efficiente ed efficace della risorsa frequenziale, dalla volontà di garantire per l'operatore "*remedy taker*" (del *merger* comunitario M.7758) congrui orizzonti temporali di ritorno degli investimenti e così favorirne uno sviluppo sostenibile. Ciò, in coerenza con le valutazioni della Commissione europea che aveva individuato nella scadenza a breve dei diritti d'uso, allora da trasferire a Iliad Italia, un elemento di criticità al successo dell'iniziativa. Questo, a parere del rispondente, mostrerebbe l'assoluta relatività dei criteri sopra richiamati a discapito dell'omogeneità dei regimi autorizzatori.
19. Un rispondente ritiene che il caso in questione presenti delle peculiarità dal momento che, a differenza di quanto avvenuto per altri operatori, non sussiste la motivazione connessa alla necessità di mantenimento del servizio GSM fino ad esaurimento, unitamente all'impegno verso la progressiva evoluzione dell'utilizzo a favore di sistemi più evoluti ed efficienti. In tale contesto, ritiene che lo status di "*remedy taker*" della concentrazione M.7758 non debba giustificare trattamenti discriminatori verso altri operatori di telecomunicazioni, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'avvento del 5G ritiene possa portare la congiuntura del mercato dei servizi mobili e dei servizi fissi.
20. Un rispondente ritiene fondamentale verificare che l'istante abbia fatto finora un uso efficiente della banda e che abbia un piano di investimenti tale da garantire adeguate coperture nel Paese, così come un servizio qualitativamente paragonabile a quello degli altri operatori. La concessione della proroga, alle condizioni economiche parametrata a quelle stabilite con la legge di Stabilità 2017, presuppone infatti che l'istante abbia dimostrato l'uso efficiente della risorsa scarsa e un piano di investimenti rilevante, anche ai fini della transizione verso tecnologie di quinta generazione.



21. Diversamente, un altro rispondente ha richiamato le criticità, evidenziate anche dalla Commissione europea nella Decisione relativa alla concentrazione fra WIND (controllata di VimpelCom) e H3G (controllata di Hutchison) in relazione allo sviluppo sostenibile di Iliad Italia nel mercato italiano, che scaturirebbero da un mancato accoglimento della proroga dei diritti d'uso di tale operatore in banda 900 MHz.
22. Secondo tale soggetto, la mancata estensione della scadenza attuale dei diritti d'uso si configurerebbe come elemento addizionale di un già forte squilibrio concorrenziale che esso ritiene esistere già attualmente. Ciò, sia in considerazione delle proroghe già ottenute dagli operatori storici, sia per la rilevanza della dotazione spettrale a 900 MHz per l'erogazione di servizi di qualità e la sostenibilità degli investimenti.
23. Un rispondente, nell'inquadrare il contesto tecnologico in cui si inserisce l'istanza di proroga, osserva che il 3GPP, nella release 16 dello *standard*, ha già previsto la possibilità di far lavorare in *carrier aggregation new radio*, sia la banda 900 che quella 3.4-3.8 GHz, di cui Iliad Italia detiene un blocco da 20 MHz, nella porzione alta 3.6-3.8 GHz, e questo anche in modalità c.d. *non standalone*, con la frequenza a 900 MHz da usare come *anchoring* LTE. A proprio avviso ne consegue, quindi, che la proroga può rappresentare un passo fondamentale e necessario per l'effettiva implementazione di reti 5G e per la valorizzazione anche dello spettro nella banda C.
24. Con riferimento alle condizioni regolamentari da associare alla proroga, in generale per le frequenze in banda 900 MHz e 2100 MHz, un rispondente ha manifestato la necessità di prevedere delle misure compensative, finalizzate a tutelare gli equilibri competitivi nel mercato dei servizi 5G, ritenuto fortemente sbilanciato in direzione degli operatori *incumbent*, come meglio rappresentato più avanti.

3) Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze di TIM e Vodafone Italia e del blocco aggiuntivo di Wind Tre in banda 2100 MHz in scadenza al 31 dicembre 2021? (quesito 2.2).

25. Anche per la proroga relativa alla banda 2100 MHz si è registrata una generale condivisione dell'orientamento rappresentato dall'Autorità nel documento di consultazione, accompagnata da alcune osservazioni.



26. Diversi rispondenti hanno in particolare sottolineato come la concessione della proroga, conseguente alla valutazione di idoneità della documentazione presentata, risponda al principio di non discriminazione, nonché a criteri di coerenza, prevedibilità e certezza del diritto.
27. Un rispondente ha evidenziato come la ricostruzione normativa dell'Autorità abbia ampiamente evidenziato l'importanza della proroga con riferimento ai diritti d'uso in banda 2100 MHz per gli operatori radiomobili storici, attivi praticamente dall'inizio sul mercato nazionale, con una consolidata infrastruttura di rete ed una consistente base di clienti. Una considerazione che sarebbe condivisa anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel Bollettino n. 23 dell'8 giugno 2020, ha pubblicato una segnalazione sul tema inviata al Ministero e all'Autorità in cui sostiene la necessità di rinnovare i diritti d'uso nella banda 2100 MHz al fine di garantire che non vi sia discriminazione rispetto ad altri operatori che ne hanno già usufruito.
28. Inoltre, è stato rappresentato come il prolungamento al 31 dicembre 2029 del provvedimento autorizzatorio e della durata dei diritti d'uso sia imprescindibile per garantire, sulla base del principio di neutralità tecnologica, continuità di servizio all'utenza. La proroga consentirà inoltre di rispondere prontamente alla sempre più costante richiesta di espansione della capacità delle reti mobili perseguendo gli obiettivi di uso efficace ed efficiente della relativa banda di frequenza. Infine, la nuova scadenza, a parere del rispondente, è coerente con il quadro nazionale delle assegnazioni in quanto consente di realizzare un virtuoso allineamento con la scadenza della maggior parte delle altre autorizzazioni frequenziali e quindi una più agevole pianificazione industriale e finanziaria.
29. A tale proposito un rispondente ha richiesto di inserire nel provvedimento finale la possibilità di prevedere l'ulteriore rinnovabilità alla scadenza del 2029, anche in considerazione del fatto che la stessa dovrà essere con tutta probabilità utilizzata per le attuali tecnologie 3G e 4G ancora per alcuni anni, potendo poi presumibilmente essere impiegata per le nuove tecnologie 5G. Pertanto, essendo la proroga prevista per soli 8 anni, secondo l'opinione espressa, ciò non garantirebbe un sufficiente periodo per il ritorno degli investimenti che saranno messi in campo a partire dai prossimi anni.
30. Analogamente, anche un altro rispondente ritiene opportuno stabilire, sin da adesso, il principio di prosecuzione dell'uso per le bande 900 e 2100 MHz da parte di tutti gli operatori oltre la data del 2029, con condizioni allineate alle attuali, secondo i principi di continuità previsti dal Codice in vigore e dal nuovo Codice europeo. Ciò, a parere del rispondente, consentirebbe di ottenere "l'uso



effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.” (art. 49, comma 2, del nuovo Codice).

31. La medesima linea è proposta anche da un ulteriore rispondente, secondo il quale le condizioni di proroga che saranno definite a valle della presente procedura di consultazione pubblica potrebbero già prevedere la possibilità, a seguito di opportuna valutazione da parte delle Autorità, di un'eventuale loro applicazione futura, in occasione della scadenza dei diritti d'uso in oggetto. Al riguardo, sottolinea come tale possibilità sia a proprio avviso sancita dall'art. 50 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Tale misura, ad avviso del rispondente, potrebbe assicurare certezza del diritto e delle condizioni economiche relative alle risorse spettrali in questione per gli attori nel mercato. Ciò sarebbe particolarmente importante per quegli operatori che, avendo acquisito le frequenze in seguito ad operazioni di trasferimento delle stesse, non abbiano avuto a disposizione un tempo sufficiente, prima della scadenza dei relativi diritti d'uso, per garantire la sostenibilità dei propri investimenti.
32. Un rispondente, nel concordare con la concessione della proroga, ha tuttavia segnalato come questa non superi quello che ritiene uno sbilanciamento nella disponibilità frequenziale specifica della banda, dove alcuni concorrenti possiedono blocchi in numero maggiore di altri.
33. Secondo un rispondente la concessione della proroga potrebbe comportare un ulteriore vantaggio (in termini di *asset* in dotazione) per gli operatori principali in Italia. Ciò si tradurrebbe anche in un importante veicolo di comunicazione verso la comunità economico-finanziaria dal momento che, grazie alla configurazione di tipo 5G NSA (*non standalone*) data dalla combinazione delle bande 900 MHz (NR, *new radio*) + 3500 MHz (NR) + 2100 MHz (LTE), tali operatori potrebbero dichiararsi all'avanguardia nello sviluppo del 5G.
34. In ragione di ciò, a parere del rispondente, agli occhi di un *competitor* la richiesta di proroga si configura come la volontà di mantenere intatto il proprio capitale di frequenze per usarlo, sinergicamente e con significative efficienze di investimento, per uno sviluppo di “5G public mobile networks”, distribuendo così gli ingenti investimenti sostenuti su alcuni *asset* su tutti quelli disponibili e su un orizzonte temporale più esteso possibile.
35. Alcuni rispondenti auspicano infine che, alla luce del quadro delineato, congiuntamente alla concessione della proroga, l'Autorità possa prevedere delle



misure regolamentari finalizzate a mitigare le criticità concorrenziali evidenziate, come meglio evidenziato in seguito.

4) Riguardo alla proroga delle frequenze in banda 2100 MHz, il rispondente condivide le condizioni regolamentari proposte, in particolare in termini di: a) neutralità tecnologica per l'assolvimento degli obblighi di copertura e transizione dal 3G verso le nuove tecnologie; b) piano di tutela dell'utenza; c) piano di comunicazione; d) divieto di trading per un periodo di 42 mesi? Il rispondente ha eventuali specificità da suggerire riguardo alle predette condizioni? (quesito 3.1).

36. In merito alle condizioni regolamentari associate alla proroga, i rispondenti hanno in gran parte condiviso gli orientamenti dell'Autorità. Un generale allineamento con le proposte del documento di consultazione è stato manifestato in particolare con riferimento alla neutralità tecnologica e alla necessità di adeguati piani di tutela dell'utenza e di comunicazione. Alcune posizioni divergenti si sono registrate invece con riferimento al divieto di *trading*. Sono state inoltre formulate delle proposte di introduzione di obblighi aggiuntivi.
37. Un rispondente ritiene che le misure proposte promuovano un utilizzo efficiente dello spettro e che l'appropriatezza dei rimedi dovrà sempre essere valutata in relazione al caso di specie, nell'ottica di garantire un utilizzo effettivo, diretto ed efficiente dello spettro.
38. Un rispondente nel ritenere condivisibili le misure tecniche e regolamentari prospettate dall'Autorità nel testo posto in consultazione, ha precisato che queste, in quanto pertinenti all'uso efficiente dell'intera banda 2100 MHz e in maniera non discriminatoria tra tutti i partecipanti al mercato, dovranno trovare applicazione anche ai diritti d'uso delle frequenze per cui la proroga è già stata autorizzata, ovvero a quelli di Iliad Italia e Wind Tre, come peraltro indicato dall'Autorità.
39. In merito alla neutralità tecnologica, un rispondente ritiene che consentire l'assolvimento degli obblighi di copertura con una qualunque tecnologia armonizzata, agevolando la transizione dal 3G verso nuove tecnologie più performanti e pertanto capaci di utilizzare lo spettro radio in maniera più efficiente, nonché permettendo tramite esse l'offerta sia di servizi generalisti sia di servizi specializzati, sia in linea con la normativa europea e nazionale.



40. Sulla stessa linea si pongono le considerazioni di altri rispondenti, uno dei quali precisa che non sarebbe giustificato alcun ampliamento degli obblighi rispetto a quanto prospettato dall'Autorità.
41. Un rispondente ha sottolineato l'importanza della predisposizione periodica di specifici piani tecnici sulle tecnologie e gli *standard* armonizzati utilizzati nella banda in parola e, relativamente all'assolvimento degli obblighi di copertura, di un idoneo piano tecnico di transizione da comunicare al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità. Ciò anche al fine di garantire ogni necessario accorgimento a tutela di tutti gli utenti dotati di terminali solo UMTS.
42. A tale proposito, con riferimento alla cessazione completa del servizio 3G (UMTS), un rispondente concorda con la previsione secondo la quale, una volta che gli operatori siano stati autorizzati all'assolvimento degli obblighi di copertura in neutralità tecnologica, sia lasciata agli stessi la decisione di operare o meno il *phasing out* della rete 3G, valutando in modo autonomo e indipendente tempi e modalità di dismissione.
43. Inoltre, è stato ritenuto opportuno da un rispondente fare delle precisazioni in merito ad alcuni aspetti di carattere generale relativi allo *switch-off* della rete 3G. Il rispondente ha in particolare evidenziato alcuni vantaggi connessi alla possibile chiusura delle reti *legacy* (2G e 3G), fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal quadro regolamentare nazionale e comunitario riguardanti la fornitura delle prestazioni obbligatorie e, in particolare, l'accesso alle chiamate di emergenza. I vantaggi riguarderebbero tanto i clienti finali, che potrebbero beneficiare di tecnologie più performanti ed efficienti, quanto gli operatori di comunicazione elettronica, con una riduzione dei costi di implementazione della rete (che dovrebbero tradursi in maggiori investimenti e minori costi per i consumatori), una migliore qualità, una minore congestione a vantaggio dei consumatori, maggiore innovazione ed efficienza delle reti (e, conseguentemente, applicazioni più evolute e impegnative), ridotto impatto ambientale grazie al minor utilizzo di energia e altre risorse.
44. Un rispondente ha quindi evidenziato i *trend* evolutivi delle diverse tecnologie emersi dall'analisi dei dati *retail* effettuata nell'ambito del tavolo sul *refarming*, attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Da questa emerge che, all'interno delle comunicazioni di tipo personale, il sistema LTE ha quasi interamente soppiantato sia il 2G che il 3G.
45. Un rispondente ritiene che una valutazione in merito alla cessazione completa del servizio 3G sarebbe al momento prematura e non effettuabile in questa sede, per



via dei necessari tempi di approfondimento, e suggerisce a tal fine l'avvio di un lavoro finalizzato a identificare gli *step* necessari da porre in atto, ad esempio nell'ambito di un tavolo tecnico.

46. Sul medesimo tema un rispondente si è soffermato sull'importanza di tutelare gli utenti laddove, a seguito dell'approvazione del piano di comunicazione e delle tempistiche di transizione, venga effettuata la scelta di cessare totalmente il servizio 3G (UMTS).
47. A tale riguardo un rispondente ritiene che gli accorgimenti a tutela dell'utenza possano consistere in una comunicazione di spegnimento con preavviso di almeno 90 giorni (in linea con l'art. 25, comma 5, del CCE), da valutare però in un procedimento separato, diverso da quello in esame. Tale soggetto ritiene, inoltre, che l'operatore debba essere libero di inviare alla propria *customer base* messaggi relativi alla tematica dello spegnimento, indipendentemente dalla presenza di consensi specifici sul tema da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente ritenga di non doversi munire di un altro terminale che supporti la nuova tecnologia, ritiene che la comunicazione inviata dall'operatore debba poter valere come recesso.
48. Un rispondente non concorda inoltre pienamente con quanto riportato nella nota a piè di pagina n. 15 dell'allegato B alla delibera n. 149/20/CONS, precisando in particolare che non ritiene di doversi fare carico dei costi di sostituzione dei terminali. Al riguardo, ricorda che misure di questo tipo non sono state previste nei casi di *switch off* televisivo, dove sono stati previsti incentivi statali.
49. Ancora in merito al piano di comunicazione, un rispondente ritiene che lo stesso debba essere preceduto da un'attenta analisi in relazione alla numerosità delle SIM e dei dispositivi 3G e 4G *No-VoLTE* che, in assenza di specifici interventi a loro diretti, sarebbero impattati dal relativo *shutdown*. In questo senso, il piano di comunicazione dovrà prevedere un'informativa di carattere generale per tutto il territorio nazionale, veicolata ad esempio tramite i canali istituzionali e i negozi degli operatori, ed essere invece particolarmente "mirato" per i clienti direttamente impattati dal processo di spegnimento. Per questi ultimi, infatti, dovranno essere previsti specifici interventi, sia di carattere informativo che di assistenza, al fine di "accompagnare" gli stessi verso la più performante tecnologia 4G.
50. È stato inoltre precisato da un rispondente che, a proprio avviso, un'adeguata informativa sul processo di *shutdown* e sulla relativa tempistica dovrà essere fornita anche agli operatori virtuali ospitati sulla rete dell'operatore che intende

procedere con lo spegnimento e a tutti gli operatori esteri con cui sono stati sottoscritti accordi di *roaming* internazionale.

51. Sempre sul tema della cessazione dei servizi 3G, un soggetto ha evidenziato come la Decisione sulla banda 2100 MHz da poco pubblicata da parte della Commissione preveda la promozione del 5G nel rispetto dei servizi pre-esistenti, senza preclusioni all'utilizzo della banda 2100 MHz in tecnologia 3G (UMTS) e 4G (LTE), consentendo dunque la possibilità per gli operatori di continuare ad utilizzare tali tecnologie. A parere di tale soggetto, gli studi su cui si basa la Decisione non consentono di prevedere, almeno nel medio termine, un utilizzo tecnologico certo per la banda in questione e la sua futura evoluzione in ambito 5G.
52. Per quanto riguarda il tema della cessione dei diritti d'uso, un rispondente concorda con la previsione di introdurre un divieto di *trading* (che comprende cessione e *leasing*) per un periodo di 42 mesi delle frequenze che saranno oggetto di proroga. Ciò, in quanto ritiene che ottenere la proroga con l'esclusiva finalità di concludere poi un accordo di *trading* sia fortemente distorsivo del contesto competitivo, dal momento che si tradurrebbe nella possibilità, per il titolare, di lucrare su una risorsa pubblica scarsa, senza fornire alcuna garanzia rispetto ad un suo utilizzo efficiente. Secondo tale rispondente, inoltre, la previsione regolamentare del divieto di *trading* deve trovare applicazione nei confronti di tutti i diritti d'uso in banda 2100 MHz, compresi quelli per i quali la proroga è già stata concessa.
53. Del medesimo parere è un altro rispondente il quale ritiene che il divieto di *trading* sia condivisibile nella misura in cui consenta di scongiurare un utilizzo strumentale della proroga finalizzato a ottenere un ritorno puramente finanziario da una risorsa scarsa, limitando, in tal modo, un utilizzo efficiente e investimenti in servizi innovativi, con pregiudizio, in ultima istanza, per i consumatori finali.
54. Diverso, invece, è il punto di vista di un altro rispondente, il quale ritiene opportuno prevedere una valutazione mirata, caso per caso, di eventuali accordi di cessione o trasferimento, da parte delle Autorità competenti. Tale valutazione dovrebbe interessare un periodo sufficiente a evitare che le risorse frequenziali siano oggetto di incette, accaparramenti o arbitraggi; lo sviluppo di soluzioni verticali dovrebbe infatti poter contare, dal momento del rinnovo e senza condizioni, secondo il rispondente, sulla possibilità di usufruire di forme di *leasing* su base di accordi commerciali.



55. Un altro rispondente non condivide il divieto di *trading* per un periodo di 42 mesi giacché, a suo parere, tale divieto, nel caso di specie, potrebbe pregiudicare in modo significativo la concorrenza piuttosto che favorire il concretizzarsi del rischio, paventato dal documento di consultazione, di un eventuale incremento del valore della risorsa spettrale correlato ad una concessione a breve termine.
56. Secondo una delle opinioni espresse, nel contesto concorrenziale di mercato attuale, di recente caratterizzato da accordi di *joint venture* tra grandi operatori, il divieto di *trading* delle frequenze per 42 mesi avrebbe l'effetto di rafforzare ulteriormente la disponibilità di risorse frequenziali in capo a questi, e andrebbe ad incentivare possibili equilibri oligopolistici o di coordinamento anticompetitivo.
57. Inoltre, il divieto di *trading* dei diritti in questione, soprattutto per un così lungo periodo, a parere di un rispondente creerebbe maggiori ostacoli all'eventuale ingresso o espansione degli operatori nuovi entranti, fornendo agli *incumbent* un ulteriore strumento (normativo) per impedire un sano confronto concorrenziale. Il divieto di *trading*, dunque, genererebbe una barriera normativa tale da aggravare lo squilibrio di risorse frequenziali nel mercato.
58. È stato richiesto inoltre di tenere in considerazione il fatto che tale divieto non è stato applicato in precedenti provvedimenti di proroga, ma solo nella gara 5G conclusasi nell'ottobre 2018.
59. Sul piano più squisitamente normativo, è stato sottolineato poi che è un principio generale, ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. n. 259/2003 (ma anche ex art. 51 della direttiva UE n. 1972 del 2018, il nuovo Codice europeo), la possibilità di trasferire ad altre imprese i diritti d'uso individuali dello spettro radio. Eventuali decisioni che limitino tale facoltà dovrebbero fondarsi su valutazioni oggettive e prospettiche demandate alle Autorità di settore, soprattutto laddove i divieti possano comportare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, come statuito dall'art. 52, stesso Codice. In tale senso, precisa ancora il rispondente, assumerebbe rilevanza quanto previsto nel considerando (132) del Codice europeo secondo cui "*Il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio può costituire un mezzo efficace per conseguire un uso più efficiente dello spettro [...] gli Stati membri dovrebbero, in via ordinaria, permettere agli utilizzatori dello spettro radio di trasferire o cedere i loro diritti d'uso dello spettro radio a terzi secondo una procedura semplice e subordinatamente alle condizioni connesse con detti diritti e alle norme della concorrenza, sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione competenti*". Inoltre, il successivo considerando



(133) metterebbe in evidenza come i “*limiti ai trasferimenti possono ostacolare lo sviluppo dei mercati secondari*”.

60. Un rispondente, pertanto, ritiene che nessun divieto di *trading* debba essere imposto alle frequenze in esame o, in subordine, che sia sufficiente, per evitare la paventata speculazione derivante da un incremento del valore della risorsa spettrale correlato ad una concessione a breve termine, che eventuali trasferimenti siano soggetti a valutazioni *ad hoc* da parte di AGCOM, AGCM e MISE.
61. Su una linea analoga si posiziona il contributo di un altro rispondente il quale, pur comprendendone le motivazioni, ritiene che il divieto di *trading* risulterebbe eccessivo e sproporzionato.
62. A sostegno di tale tesi un rispondente afferma che: i) già ad oggi ai sensi del comma 5, dell’art. 14-ter, del codice delle comunicazioni, il MISE è chiamato a valutare caso per caso richieste afferenti le operazioni che ricadono nell’articolo in questione ed eventualmente avallarle, a seguito anche di un confronto con AGCOM ed AGCM; ii) nel definire i criteri per l’applicazione o meno di un eventuale divieto di *trading*, dovrebbe esser in ogni caso tenuto in considerazione da parte delle Autorità: a) l’eventuale completamento dell’assolvimento degli obblighi minimi di copertura previsti per le frequenze oggetto dell’operazione di *trading* da parte di un operatore che intende porre in essere tale operazione e b) se gli obblighi assunti dall’operatore che intende porre in essere tale operazione vengano trasferiti al potenziale acquirente delle frequenze. A tale riguardo, il rispondente rappresenta come anche l’art. 51, comma 3, del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva UE 1972/2018) preveda che gli Stati Membri non rifiutino “*l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso*” e non rifiutano “*il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso*”; iii) il divieto di *leasing* rappresenterebbe una “novità” rispetto alle precedenti delibere in materia di frequenze dell’Autorità e, pertanto, dovrebbe essere ritenuta non opportuna la sua previsione; iv) un periodo di divieto pari a 42 mesi (3.5 anni), ove previsto, rispetto alla durata di estensione dei diritti d’uso (8 anni) risulterebbe sbilanciato e poco congruo, anche considerando quanto stabilito in passato, ad esempio, nell’ambito della procedura di assegnazione delle frequenze 5G (in cui per diritti d’uso di durata pari a 19 anni è stato stabilito un periodo di divieto di cessione pari a 24 mesi).



63. Ad avviso di un rispondente, infine, la conferma di quanto già previsto dal comma 5, dell'art. 14-ter - e, dunque, poter scongiurare la previsione *ex ante* di un divieto di *trading* valido per tutti gli operatori detentori delle frequenze in questione - consentirebbe alle Autorità di valutare opportunamente le specifiche peculiarità degli operatori ed evitare, pertanto, possibili interventi iniqui e sproporzionati, che invece andrebbero a compromettere la presenza di un *level playing field* a discapito della concorrenza.
64. Secondo un rispondente la concessione delle proroghe in favore degli operatori principali dovrebbe essere affiancata da misure compensative, atte a mitigare i potenziali squilibri competitivi nel mercato italiano, con particolare attenzione allo sviluppo dei servizi 5G. Ritiene quindi che tali misure compensative possano essere implementate efficacemente attraverso l'inserimento di obblighi di fornitura di servizi di accesso *wholesale* in capo agli operatori beneficiari delle proroghe.
65. In particolare, a parere del rispondente, l'introduzione degli obblighi di fornitura di servizi di accesso *wholesale* dovrebbe avvenire a condizioni regolamentate, ispirate a principi di equità e non discriminazione, a favore degli operatori nuovi entranti non in possesso di una significativa dotazione frequenziale. L'accesso dovrebbe includere il layer *New Radio 5G* e poter avvenire nella forma di *roaming*, MORAN, MOCN, fornitura di *slice*, o altre forme tecniche che potranno rendersi disponibili. Il rispondente ritiene infine che tali obblighi di accesso *wholesale* non debbano essere realizzati esclusivamente sulle frequenze oggetto di proroga ma possano essere implementati utilizzando anche le ulteriori bande nella disposizione dell'*incumbent* cui viene concessa la proroga nello spettro delle frequenze sub-GHz e intermedie.
66. La richiesta di cui sopra sarebbe avvalorata anche dal fatto che, in passato, secondo il rispondente, tutti gli operatori mobili nuovi entranti (i.e. Omnitel, Wind, Blu, H3G, Iliad) avrebbero beneficiato di offerte di accesso *wholesale* con l'obiettivo di favorire la concorrenza in un mercato mobile caratterizzato dalla presenza di uno o più operatori "forti" già esistenti ed infrastrutturati (cfr. delibera n. 544/00/CONS).
67. Dal punto di vista normativo, un rispondente ritiene che l'introduzione di obblighi di accesso *wholesale* sia in linea con una serie di disposizioni dell'impianto europeo, e cita in particolare i seguenti riferimenti: art. 5 della Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (il *Radio Spectrum Policy Program*); considerando 133, art. 3, art. 50, art. 52, della direttiva UE n. 1972 del 2018 (il nuovo Codice europeo).



68. Riguardo i rimedi regolamentari indicati, alla luce del contesto di mercato, la loro assenza potrebbe determinare, secondo un rispondente, irrimediabili effetti limitativi e distorsivi della concorrenza, giacché oltre a comportare un maggiore consolidamento del potere di mercato degli *incumbent*, costituirebbe il presupposto per la realizzazione, a parere del rispondente, di pratiche concorrenziali abusive in danno dei nuovi entranti, con inevitabile pregiudizio per gli stessi consumatori.
69. In proposito, un rispondente richiama come la stessa Autorità Antitrust, nella segnalazione recentemente pubblicata sul Bollettino AGCM n. 23 del 8 giugno 2020 AS1669, e in precedenti atti di segnalazione in tema, abbia osservato con riferimento all’allocazione dei diritti d’uso che *“gli operatori storici hanno fruito negli anni di svariate proroghe, che hanno riguardato, in alcuni casi, lo stesso diritto d’uso per ben due volte. Per tale motivo questa Autorità, nei propri precedenti interventi, ha ritenuto opportuno che nella politica di gestione delle frequenze fossero adottati adeguati correttivi”*. Con riferimento alle dotazioni frequenziali oggetto della presente consultazione, AGCM ha rilevato che alcuni operatori hanno già beneficiato del rinnovo dei relativi diritti d’uso. Per tale ragione, *“occorre adottare ogni opportuna iniziativa affinché non si producano effetti discriminatori, in danno di taluni operatori, in grado di alterare le dinamiche competitive dei mercati interessati”*.
70. In merito alla proporzionalità e all’appropriatezza delle misure compensative richieste, un rispondente ritiene che, nel caso di specie, queste devono con tutta evidenza considerarsi giustificate alla luce della presenza di forti ostacoli all’accesso al mercato e dell’insufficienza del solo diritto della concorrenza a far fronte adeguatamente e tempestivamente ai fallimenti di mercato che possono venire in essere.
71. A giudizio di un rispondente, pertanto, l’Autorità nel decidere la proroga dei diritti d’uso delle frequenze degli operatori principali in banda 2100 MHz dovrà tener conto di quanto prescritto dalle norme nazionali e comunitarie, delle attuali dotazioni spettrali degli operatori mobili e del quadro concorrenziale, della corrente fase di transizione tecnologica e, soprattutto, in un’ottica prospettica, delle condizioni della concorrenza nel mercato.
72. Considerazioni analoghe sono state svolte da più di un rispondente, secondo cui l’imposizione a carico dei beneficiari delle attuali proroghe di obblighi di accesso *wholesale* a condizioni orientate al costo, eque e non discriminatorie, non solo compenserebbero i rischi derivanti dalle proroghe, ma favorirebbero anche un utilizzo più efficiente della risorsa scarsa.



5) In particolare qual è la posizione del rispondente circa il criterio proposto per la determinazione dei contributi per il periodo della proroga? (quesito 3.2)

73. Sul tema della determinazione dei contributi per il periodo della proroga si sono registrate posizioni diversificate.
74. Diversi rispondenti concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità ritenendo che tale approccio sia coerente con quello già utilizzato in precedenti provvedimenti e, in particolare, in occasione delle recenti proroghe delle bande 900 e 1800 MHz, così come per la banda 3.4-3.6 GHz.
75. Al riguardo, uno dei rispondenti ha osservato che, prendendo a riferimento il valore desunto dalla gara competitiva più recente relativa a medesime risorse frequenziali, si scongiura il rischio di conferire un indebito vantaggio concorrenziale ai soggetti richiedenti la proroga.
76. Un rispondente ha rilevato come, in passato, la proroga sia stata assentita a condizioni il più delle volte rapportabili a quelle iniziali, vale a dire, nel caso di frequenze aggiudicate in esito a gara, determinate nella misura della base d'asta incrementata del 30%. A tale riguardo il rispondente richiama provvedimenti di proroga delle frequenze a 1.800 MHz – anch'esse adatte ad impieghi 5G – prorogate sino al 2029 al prezzo corrispondente a quello della base d'asta della gara 4G LTE, maggiorato del 30%. La maggiorazione prevista in quel caso per legge (commi dal 568 al 575 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) trova la propria ragion d'essere, secondo il rispondente, nella circostanza che la gara LTE non prevedeva un uso 5G delle frequenze.
77. Il parallelo, secondo un rispondente, può anche essere tracciato con altre frequenze che hanno formato oggetto di proroga, come, ad esempio, le frequenze in banda 900 MHz, la cui durata è stata anch'essa estesa sino al 2029. Anche in questo caso la maggiorazione del 30% è stata prevista per legge per tenere in considerazione lo sviluppo 5G.
78. In definitiva, a parere di alcuni rispondenti, l'approccio proposto dall'Autorità risulta coerente con altri provvedimenti assunti in passato, riguardanti non solo le bande utilizzate per il servizio mobile ma anche altre porzioni di spettro, in ossequio al principio di non discriminazione. A tale riguardo, da alcuni è stato quindi ritenuto corretto quanto proposto nel documento di consultazione, circa la



possibilità di rivedere il criterio per la determinazione dei contributi per le attuali richieste proroga, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema.

79. In tal senso è stato anche rilevato come l'Autorità abbia favorevolmente accolto la segnalazione di AGCOM del 15 novembre 2018 AS1544 - Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione, laddove, secondo l'opinione espressa, le relative considerazioni sono state assorbite dall'Autorità nel presente procedimento e poste a specifico fondamento delle determinazioni relative alla quantificazione del contributo.
80. Un rispondente reputa in particolare non giustificata né la rivalutazione del valore economico, né la maggiorazione.
81. A giustificazione di tale posizione, è stato evidenziato come per tutto il periodo compreso tra il 2010 e il 2019, le telecomunicazioni siano state le uniche *utilities* a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello del 2010, con una riduzione superiore ai 25pp rispetto a una crescita dell'indice dei prezzi al consumo pari a 10,7% nel periodo considerato. La decrescita risulta ancora più marcata se si considerano i prezzi dei soli servizi di telefonia mobile con una riduzione dell'indice dei prezzi relativo di circa 30pp. Pertanto, la rivalutazione economica non troverebbe fondamento a parere del rispondente.
82. Anche la maggiorazione, nello specifico prevista nella misura del 30%, non sarebbe pienamente giustificata secondo un'opinione espressa, anche al fine di non gravare eccessivamente sugli operatori, in particolare nella presente congiuntura economica.
83. Nel caso in cui l'Autorità ritenesse comunque necessario applicare la maggiorazione, è stato quindi suggerito di considerare che l'incremento del 30% è stato determinato, in occasione della legge n. 232 del 2016, nel concedere l'autorizzazione alla neutralità tecnologica nelle bande 900 e 1800 MHz, originariamente assegnate per il solo GSM (2G). La banda 2100 MHz ritiene che sia stata invece assegnata per l'offerta al pubblico di servizi della famiglia IMT-2000, quindi sia 3G sia 4G (con l'autorizzazione in passato ad un parziale *refarming* 4G della banda, senza oneri per gli operatori richiedenti). Pertanto, secondo un rispondente, la maggiorazione dovrebbe essere applicata solo qualora l'assegnatario operasse un *refarming* 5G (o, idealmente, con una qualunque tecnologia diversa dal 3G o 4G) della banda, e in maniera proporzionale alla percentuale di popolazione via via interessata, come è stato fatto prima del 2018 per le quote di *refarming* parziale delle frequenze a 900 e 1800 MHz. Una posizione analoga è sostenuta anche da un altro rispondente.



84. Un altro rispondente concorda con l'orientamento dell'Autorità, specificando che l'aumento del 30% dovrebbe essere comprensivo di tutti gli incrementi, rivalutazioni, maggiorazioni, etc. applicabili alla base di calcolo (costituita, come proposto, *“dal valor medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all'art. 7, della delibera n. 541/08/CONS”*). Tale modalità sarebbe, a parere del rispondente, non discriminatoria e coerente con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 232 del 2016.
85. Un rispondente chiede poi all'Autorità di voler valutare la possibilità di non prevedere l'applicazione della maggiorazione del 30%, alla luce della presente congiuntura determinata dalla pandemia da Covid-19. Ciò al fine di garantire la sostenibilità economica dei rinnovi da parte degli operatori attualmente chiamati al potenziamento delle proprie infrastrutture di rete.
86. Lo stesso soggetto specifica che, nel caso in cui l'Autorità ritenesse comunque di dover applicare una maggiorazione, riterrebbe la percentuale del 30% troppo elevata in quanto i beneficiari del rinnovo dovranno continuare a utilizzare la banda in parola per dare continuità alla tecnologia oggi implementata (3G o 4G), mentre l'utilizzo del 5G ritiene che sarà, specialmente in un primo periodo, del tutto marginale. Alla luce di ciò, considerata la durata della proroga, pari a 8 anni, gli investimenti non sarebbero comunque remunerati.
87. Riguardo alla previsione secondo cui l'Autorità si riserva di rivedere il criterio di determinazione dei contributi alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in tema di proroga dei diritti d'uso di frequenze e determinazione dei relativi contributi, un rispondente ritiene che tale previsione sia applicabile solo in caso di riduzione dei contributi, ma mai in aumento, e ciò al fine di tutelare gli investimenti degli operatori.
88. Un rispondente, sullo stesso tema sostiene che le valutazioni sulla concessione della proroga dei diritti d'uso dovrebbero essere effettuate *“caso per caso”*, sulla base delle caratteristiche delle bande di frequenza oggetto di richiesta di rinnovo, oltre che sul contesto regolamentare e competitivo che le caratterizza. Qualora l'Autorità decidesse di mantenere la previsione di rivedibilità del criterio, quest'ultima dovrebbe riguardare solo dotazioni frequenziali aventi le medesime caratteristiche tecniche, regolamentari e competitive di quelle oggetto di eventuali decisioni giurisdizionali.
89. In merito alle modalità di pagamento dei contributi, due rispondenti concordano con l'apertura dell'Autorità a diverse soluzioni. In proposito, a parere di uno dei due, nel caso in cui il pagamento fosse effettuato in maniera anticipata in un'unica

o più soluzioni, dovrebbe essere possibile applicare uno sconto (per l'attualizzazione), secondo quanto già previsto dalla legge finanziaria del 2017 al comma 571, che come noto portò ad una riduzione abbastanza significativa sui blocchi a 1800 MHz.

90. Analogamente, è stato chiesto di valutare la possibilità di prevedere due soluzioni alternative, annuale o anticipata, lasciando ai singoli operatori la scelta dell'una o dell'altra, tenuto anche conto del presente grave contesto macro-economico in cui sono chiamati ad operare. In particolare, a parere di un rispondente, il rinnovo dei diritti d'uso in banda 2100 MHz potrebbe essere condizionato a: i) corresponsione di un contributo annuale, neutrale rispetto alle tecnologie, ai sensi dell'art. 35 del Codice, solo a partire dall'anno in cui inizia la proroga; ii) pagamento anticipato in un'unica soluzione del totale del contributo calcolato sulla base del criterio sopra richiamato, applicando uno sconto per il pagamento anticipato, calcolato sulla base del medesimo criterio utilizzato in occasione del rinnovo dei diritti d'uso in banda 900 e 1800 MHz.

6) Il rispondente condivide il fatto che la proroga non debba essere concessa per le porzioni TDD della banda 2100 MHz dei richiedenti odierni e che sia opportuno che venga revocata la proroga già concessa a un altro operatore per le stesse porzioni? (quesito 3.3)

91. Quasi tutti i rispondenti concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità, e le relative motivazioni, in merito alle porzioni di spettro TDD a 2100 MHz, sottolineando al contempo, alcuni di questi in particolare, la necessità di protezione della porzione di spettro FDD nei confronti dei futuri utilizzatori delle frequenze comprese fra 1900 MHz e 1920 MHz.
92. Un rispondente ritiene che la proroga debba essere concessa solo nei casi in cui le frequenze siano effettivamente ed efficientemente utilizzate dall'operatore richiedente. Pertanto, una volta verificata la congruità del piano tecnico finanziario, ritiene che la proroga dovrebbe essere negata solo a valle della verifica di un totale inutilizzo attuale e prospettico delle frequenze richieste. La valutazione prospettica in particolare, a proprio parere, dovrebbe essere effettuata su un orizzonte temporale di medio lungo periodo al fine di assicurare che lo sviluppo di tecnologie ed apparati non consenta, in un futuro prossimo un utilizzo efficiente delle frequenze. Ciò vale ancora di più nel caso di richiesta di revoca di una proroga già concessa.



93. Infine, un rispondente, in attesa del consolidamento dello scenario regolatorio e di standardizzazione ancora in evoluzione, ha esposto la possibilità di subordinare la decisione sulla proroga delle porzioni TDD a 2100 MHz a successivi eventi.

7) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare? (quesito 3.4)

94. Un rispondente ritiene che, in applicazione delle previsioni dell'articolo 14 del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per evitare qualunque differente interpretazione, sia opportuno esplicitare che le frequenze prorogate potranno essere utilizzate sia in regime di neutralità tecnologica sia in regime di neutralità di servizio.

8) Ulteriori elementi

95. Un rispondente ha evidenziato come il buon funzionamento e la sicurezza di reti e servizi di telecomunicazioni siano elementi essenziali, sia per garantire il funzionamento dei servizi di emergenza e pubblica utilità, sia per consentire lo svolgimento della vita economica e culturale del Paese, anche in periodi di emergenza. In quest'ottica, lo stesso auspica che l'Autorità, in virtù del proprio potere di segnalazione al Governo, possa perorare l'introduzione, in occasione delle future assegnazioni di risorse spettrali, di meccanismi premianti legati al raggiungimento di specifici obiettivi di copertura e qualità, che favoriscano l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie digitali (ad esempio la previsione di sconti sul pagamento dei diritti d'uso frequenziali al raggiungimento di determinati obiettivi).

Roma, 22 luglio 2020



Allegato

Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 149/20/CONS, come modificata e integrata dalla delibera n. 163/20/CONS

1. Eolo
2. Fastweb *
3. Iliad Italia *
4. Linkem
5. TIM *
6. Vodafone Italia *
7. Wind Tre *

(*) Soggetto anche sentito in audizione su specifica istanza.